



GIUSEPPA DAMIRI

**IL LAVORO DOMESTICO
ED I PASSI COMPIUTI PER
LA COSTRUZIONE DI UN
WELFARE DELLA CURA**





ISBN
979-12-5994-067-4

PRIMA EDIZIONE
ROMA 23 APRILE 2021

Indice

- 7 Presentazione
- 9 Capitolo I
Il lavoro domestico ed i passi compiuti per la costruzione di un Welfare della cura
1.1. Premessa – 1.2. La fattispecie del lavoro domestico.
- 15 Capitolo II
L'evoluzione del quadro normativo di riferimento
2.1. La storia del lavoro domestico: dall'Unità ad oggi – 2.2. La difficile relazione fra i due *corpora* normativi: il codice civile e la legislazione speciale – 2.3. Il riconoscimento della contrattazione collettiva come fonte regolatrice del rapporto di lavoro domestico – 2.4. Il maggior *favor* della contrattazione collettiva - 2.5. La regolamentazione internazionale del lavoro domestico: la Convenzione ILO n. 189 del 2011.
- 37 Capitolo III
Le peculiarità del rapporto di lavoro domestico
3.1. Costituzione del rapporto – 3.2. Avviamento al lavoro – 3.3. Contratto individuale di lavoro – 3.4. Il periodo di prova.
- 53 Capitolo IV
La dinamica del rapporto di lavoro
4.1. La prestazione di lavoro – 4.2. Classificazione ed inquadramento professionale dei lavoratori domestici – 4.3. Diritti e doveri delle parti – 4.4. Obblighi del lavoratore – 4.4.1. La *querelle* fra esercizio del potere disciplinare e lavoro domestico – 4.5. Obblighi del datore di lavoro.

67 Capitolo V

Il tempo di lavoro ed il periodo di riposo

5.1. La disciplina dell'orario di lavoro – 5.2. Riposo settimanale, festività e ferie.

75 Capitolo VI

I casi di sospensione del rapporto di lavoro

6.1. I permessi e la formazione professionale – 6.2. Il trattamento giuridico ed economico dei congedi – 6.3. Assenza dal lavoro: malattia ed infortunio – 6.4. La tutela della maternità delle lavoratrici domestiche.

83 Capitolo VII

L'estinzione del rapporto di lavoro

7.1. Il recesso volontario e per giusta causa – 7.2. Altre cause di risoluzione del rapporto – 7.3. Il licenziamento discriminatorio.

93 Capitolo VIII

Le tutele dei lavoratori domestici

8.1. La tutela della salute e della sicurezza nell'ambito del lavoro domestico – 8.2. La tutela previdenziale dei lavoratori domestici.

101 Capitolo IX

Il lavoro domestico: valore e dignità

9.1. Il retroscena del lavoro domestico: lo sfruttamento invisibile – 9.2. Il cammino verso il riconoscimento effettivo della dignità del lavoro domestico.

107 Conclusioni

113 Bibliografia

Presentazione

Il saggio vuole essere un contributo originale e valido, al fine di illustrare l'importanza che il lavoro domestico ha assunto, nel corso degli ultimi decenni, all'interno del sistema del welfare pubblico italiano ed internazionale, fuoriuscendo dalla zona d'ombra nella quale era stato relegato, alla stregua di mero lavoretto e divenendo, complici le trasformazioni e i mutamenti intervenuti sia nell'organizzazione domestica dei diversi ceti sia nei bacini di reclutamento delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel settore, un pilastro portante del mercato del lavoro e del diritto sociale del prossimo futuro. Lo sguardo è stato rivolto alla figura del collaboratore familiare, presenza sempre più centrale del tessuto sociale del Paese e componente ormai integrata nella comunità familiare, con la chiara consapevolezza che solo con un decisivo e pragmatico intervento delle istituzioni e un maggior senso di responsabilità, solidarietà e gratitudine collettiva nei confronti di questi lavoratori, paladini instancabili della cura, si potrà riconoscere il valore del loro operato, quale espressione di un lavoro dignitoso, gettando le basi per la costruzione di un autentico welfare della cura.

Il lavoro domestico e i passi compiuti per la costruzione di un welfare della cura

1.1. Premessa

Nel nostro ordinamento rimane ardua la costruzione di una categoria unitaria e scientificamente valida di contratto di lavoro speciale. Incertezze, com'è noto, sono emerse negli anni sugli elementi che dovrebbero valere a caratterizzare la specialità nonché sull'individuazione dei contratti da annoverare tra gli "speciali". Si apre, per questa via, un vero e proprio panorama composito, abitato da gruppi e sottogruppi tra loro distinti sulla scorta di parametri eterogenei: l'oggetto delle prestazioni dedotte in contratto e rese nel corso del rapporto; i soggetti; l'interesse perseguito dalle parti; l'ambiente di lavoro; il deficit di protezione rispetto al tipo rapportuale di riferimento e così via¹.

La dottrina meno recente ha definito "speciali" tutti quei rapporti di lavoro che, per vari motivi, si caratterizzano per avere degli elementi strutturali ritenuti idonei per differenziarli dal normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Secondo questa corrente di pensiero appartengono alla categoria dei rapporti speciali quei rapporti nei quali o la specialità è data dall'oggetto che non si esaurisce nella pura e semplice prestazione di lavoro, oppure la specialità deriva dalla particolare posizione giuridica del lavoratore subordinato oppure, infine, quando le norme di diritto pubblico regolanti il rapporto si intrecciano e si sovrastano, alterando in parte la fisionomia contrattualistica del rapporto, alle clausole poste dai soggetti stipulanti². Con l'applicazione

1. V. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, in P. SCHLESINGER (diretto da), in *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 129.

2. Cfr. A. CATAUDELLA, *Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1983, I, p.78.

di questi criteri i rapporti speciali vengono distinti in tre gruppi identificati, ciascuno di loro, da un motivo di specialità omogeneo. Al primo gruppo, speciale quanto all'oggetto della prestazione, appartengono il rapporto di apprendistato, il rapporto di lavoro e formazione (peraltro oggi abrogato nel settore privato)³ ed il rapporto di lavoro in prova. Al secondo gruppo, speciale in relazione alla particolare posizione del lavoratore subordinato, appartengono il rapporto di lavoro domestico, il rapporto di portierato ed il rapporto di lavoro sportivo. Al terzo, ed ultimo, gruppo, la cui specialità deriva dalla presenza di norme di diritto che incidono in modo rilevante sull'esecuzione del rapporto, appartengono il rapporto di arruolamento marittimo ed aeronautico, il rapporto di lavoro portuale, il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri ed, infine, il rapporto di lavoro degli esattoriali⁴.

Dopo vari anni durante i quali è stato sostanzialmente condiviso questo ordine di sistemazione, la più recente dottrina ha riesaminato questi criteri tradizionali di classificazione dei rapporti speciali di lavoro, prospettando una partizione a seconda che la specialità della disciplina dipenda: dall'esigenza di contemperare la tutela del lavoratore subordinato con altri interessi ai quali il legislatore attribuisce particolare rilievo, come nel caso del lavoro dei marittimi e della gente dell'aria; dalla tipicità della posizione del datore di lavoro, come nel caso del pubblico impiego⁵; dalla tipicità della posizione del prestatore di lavoro, come nel caso del lavoro a domicilio, apprendistato, lavoro domestico, lavoro sportivo⁶.

La critica che viene mossa a questa dottrina osserva come in realtà il dato sul quale occorre far leva per costruire la categoria dei c.d. contratti speciali di lavoro si fonda sulla necessità di riferire la tipologia del rapporto di lavoro alla natura dell'azienda a favore della quale viene prestata l'attività lavorativa. Alla stregua di siffatta constatazione le ipotesi

3. Il contratto di formazione e lavoro, introdotto con la L. 19 dicembre 1984 n. 863, è stato sostituito dal contratto di inserimento previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successivamente abrogato negli articoli da 54-59 dall'art. 1, co. 14 della L. 92/2012, consentendo quindi l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro solo da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

4. V. A. TOSI, *Rapporti speciali di lavoro*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1991, p. 1.

5. V. F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 2019, p. 87.

6. V. A. CATAUDELLA, *Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro*, op. cit., p. 78.

“legali” possono essere unificate soltanto sotto il profilo della deviazione dal regime giuridico generale dettato per il lavoro subordinato nell’impresa commerciale o agricola che, per la sua evidente rilevanza sul piano economico e sociale, ha per primo richiamato l’attenzione del legislatore, costituendo il fulcro dell’attività normativa e dell’elaborazione giurisprudenziale nella materia⁷. Accanto a questa sussistono peraltro forme diverse di lavoro subordinato che non mancano di aspetti di rilevante interesse: tra di esse una collocazione di primo piano va assegnata, per la sua diffusione e per la peculiarità di talune sue caratteristiche, al lavoro domestico, cioè al lavoro prestato per le esigenze personali e familiari del datore di lavoro⁸. Tale fattispecie sconta tuttavia, come altre, la scelta di fondo compiuta dal legislatore nel momento in cui si è provveduto ad individuare nel contratto *ex art. 2094 c.c.*⁹ un modello generale ed egemone, una sorta di referente totemico assunto a prototipo per operazioni classificatorie più o meno strutturate e, di regola, condotte sulla scorta di un giudizio di maggiore o minore prossimità rispetto a quello stesso termine¹⁰. Scelta riconducibile, su un piano più strettamente tecnico, all’assenza di una nozione di subordinazione dedicata ai tipi rapportuali speciali di cui al titolo IV del libro V del c.c. che ha imposto giocoforza il richiamo alla disciplina costruita sul modello dominante e alla potenziale applicabilità delle regole generali dettate per il “tipo” codificato dall’art. 2094 c.c. a “specie” che si situano al di fuori dell’ambito regolatore¹¹. Il risultato è stato quello di dover vagliare, attraverso il filtro valutativo del giudizio di compatibilità di cui all’art. 2239 c.c.¹², l’estensibilità della

7. V. P. MORMILE, *Particolari rapporti di lavoro*, cap. 10, p. 215, in <http://www.ginnasi.it>.

8. V. G. PELLETTIERI, *Il lavoro domestico. Il Portierato. Il lavoro artistico. Il tirocinio. Il lavoro a domicilio*, in *Il diritto del lavoro nell’elaborazione giurisprudenziale, ricerca sistematica diretta da D. Napoletano*, vol. XV, Roma, 1971, p. 4.

9. V. Art. 2094 c.c.: È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

10. Cfr. G. FERRARO, *Prospettive di revisione del libro V del codice civile*, in *Autonomia e poteri nel diritto del lavoro*, Padova, 1992, pp. 12 ss. In generale cfr. anche A. CATAUDELLA, *Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1983, I, pp. 77 ss.

11. Cfr. P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento*, ne *Il codice civile. Commentario diretto da P. SCHLESINGER*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 140.

12. V. Art. 2239 c.c.: I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II (2094-2134), in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

nozione di subordinazione elaborata per il lavoro nell'impresa, assunto a protagonista indiscutibile nella poliforme galassia dei rapporti di lavoro subordinato, al rapporto di lavoro domestico, caratterizzato, sotto il profilo strutturale, proprio dalla mancanza di un elemento qualificante come la inerenza del lavoro all'esercizio di un'impresa¹³ nonché, sotto l'aspetto finalistico, dallo sfruttamento della prestazione lavorativa per fini diretti all'appagamento delle esigenze personali e di vita del datore di lavoro e dei suoi familiari, senza alcuna destinazione rilevante sul piano latamente produttivistico¹⁴.

1.2. La fattispecie del lavoro domestico

La tipizzazione del lavoro domestico come fattispecie distinta muove dalla esaltazione della *domus* come dato latamente ambientale assunto ad elemento individuativo dello speciale contesto in cui l'attività viene resa. La fattispecie viene enucleata modulandola su due elementi concorrenti: - il primo strutturale o soggettivo, legato cioè al tipo di convivenza in cui il rapporto trova esecuzione; - il secondo invece finalistico, ovvero funzionale o teleologico, volto ad acclarare la destinazione della prestazione resa alla luce degli interessi sottesi al rapporto¹⁵.

La convivenza familiare, compendiata da concetti quali benevolenza, *affectio*, fiducia, si pone come fonte ed oggetto di uno statuto legale all'interno del quale i contenuti di specialità, gli arretramenti di protezione ed i vuoti regolativi rispetto al tipo egemone *ex art. 2094 c.c.* sono giustificati unicamente sulla scorta della particolare caratterizzazione ambientale.

La dottrina prevalente è orientata a ricomprendere nella fattispecie *de quo* anche i rapporti in cui siano dedotte prestazioni rese a favore di convivenze non rigorosamente familiari, alludendo a tal proposito a quelle non fondate sul matrimonio ovvero sulla ricorrenza di rapporti di parentela o di affinità giuridicamente apprezzabili¹⁶. Che tale possibilità

13. Cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 125-126.

14. V. E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2011, p. 301.

15. Cfr. M. PERSIANI, *Il lavoro domestico*, in *Rass. Lav.*, 1961, p. 630.

16. Cfr. M. OFFEDDU, *Il lavoro domestico*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, vol. XV, t. 1, Torino, 1986, p. 661.

venga ammessa costituisce affermazione indiscussa, semmai il punto cruciale della questione attiene all'entità dell'estensione, infatti, solo un esiguo numero di complessi umani può essere a pieno titolo ricondotto al *genus* delle convivenze familiari o parafamiliari. È da notare, a questo riguardo, che anche la giurisprudenza ha accolto un concetto ampio di "convivenza familiare", considerando tale non solo quella costituita dalla famiglia in senso etico-giuridico, bensì anche ogni altra forma di convivenza che di quest'ultima riproduca le caratteristiche essenziali, e cioè le comunità che risultano fondate su quegli stessi legami spirituali di mutua assistenza e di reciproca benevolenza che vincolano appunto i membri della famiglia a fornirsi sostegno ed assistenza reciproci a fronte dei bisogni di ogni giorno e alle quali è estranea qualsiasi finalità che esuli da una mera esigenza morale e sentimentale di vita in comune¹⁷. Quanto agli aggregati diversi dalla famiglia, la assumibilità nel *genus* è, in analogia, subordinata alla effettiva ricorrenza delle condizioni ripetitive di quelle proprie dell'istituto familiare *stricto sensu* inteso¹⁸.

L'elemento finalistico attiene, più propriamente, al profilo teleologico del lavoro, alla sua destinazione colta alla luce degli interessi sottesi alla relazione contrattuale, con l'effetto di permettere una più precisa decifrazione della fattispecie. In tal senso, si riscontra una sostanziale unanimità di posizioni in ordine alla assumibilità nell'ambito della figura egemone dei soli rapporti in cui venga dedotta un'attività, intellettuale o manuale, orientata al soddisfacimento delle esigenze soggettive di vita dei membri della convivenza familiare o parafamiliare e consistente nella prestazione dei servizi inerenti al governo di una casa e ai personali bisogni di coloro che vi abitano¹⁹. Perciò l'attività lavorativa dell'autista privato integra la fattispecie del rapporto di lavoro domestico e va pertanto regolata dalle disposizioni proprie di detto rapporto solo se le prestazioni siano rese per soddisfare esigenze personali e familiari del datore di lavoro. Non si verte, invece, in tema di lavoro domestico se l'opera dell'autista, nonostante si risolva pur sempre in un servizio di natura prettamente personale, sia svolta in funzione o

17. V. G. PELLETTIERI, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 6.

18. Cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 72

19. Cfr. F. BIANCHI D'URSO, *Il lavoro domestico*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1990, p. 1.

come strumento di un'attività professionale del datore di lavoro²⁰. In quest'ultimo caso, il rapporto sarà soggetto alle norme di legge e di contratto che disciplinano l'attività economica espletata dal professionista o dall'imprenditore²¹.

Questa ricostruzione tradizionale del lavoro domestico necessita tuttavia di una rivisitazione, dal punto di vista giuridico, sociologico e culturale, a causa dei profondi mutamenti intervenuti nel ruolo e nella vita della famiglia nella società moderna, con l'introduzione accelerata e diffusa di strumenti tecnologicamente nuovi nell'organizzazione della vita familiare, ma anche da un'enorme contrazione della stessa disponibilità di lavoratori e di lavoratrici ad intraprendere questa forma di lavoro²². Così che se un tempo l'esistenza della convivenza veniva individuata come una delle caratteristiche peculiari e distintive del lavoro domestico, tale da informare in realtà tutta la struttura e la ridefinizione giuridica del rapporto, oggi si pone come elemento meramente eventuale ed in ogni caso in ipotesi quantitativamente ridotte²³. Ad individuare quindi la fattispecie di questo rapporto speciale rimane la natura di attività lavorativa svolta all'interno non di una struttura produttiva, destinata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, ma della famiglia o comunque di convivenze familiarmente strutturate, per le esigenze personali dei singoli o dell'intera comunità familiare²⁴.

20. Cfr. A. LORUSSO, *Disciplina giuridica del lavoro domestico*, in Cappelli, Bologna, 1975, p. 26.

21. V. A. TORRENTE, *sub artt. 2240-2246*, in Torrente, Ruperto, *Del Lavoro, Commentario del Codice Civile*, libro V, t. II, Torino, 1962, p. 56.

22. Le dimensioni di tale contrazione sono evidenziate dal massiccio inserimento di lavoratori e lavoratrici domestiche provenienti dall'estero, in particolare da Paesi del terzo mondo.

23. V. M. OFFEDDU, *Il lavoro domestico*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, vol. XV, t. 1, Torino, 1986, pp. 657.

24. V. M. PERSIANI, *Domestici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, 1964, p. 826.

L'evoluzione del quadro normativo di riferimento

2.1. La storia del lavoro domestico: dall'Unità ad oggi

Uno sguardo generale sulla storia del lavoro domestico dall'Unità ad oggi mostra come sono cambiate le persone che hanno svolto e svolgono questo lavoro: servette, cameriere, balie, maggiordomi, autisti, e poi donne di servizio, colf, badanti ed in ultimo assistenti familiari. Si tratta di un universo sfaccettato, popolato, a seconda del periodo storico e dei contesti geografici e sociali, di figure diverse: diverse anzitutto quanto a mansioni, fatto che rimanda alle differenze fra l'organizzazione domestica nei diversi ceti e alle sue trasformazioni nel tempo. Ma diverse anche quanto a provenienza geografica, genere, età, stato civile, fatto che rimanda ai mutamenti del ruolo del lavoro domestico nella società italiana e ai cambiamenti dei bacini di reclutamento delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel settore, progressivamente ampliatisi ad una dimensione davvero “globale”¹.

Nell'evo moderno, i codici latini (Codice Napoleonico² e Codice Italiano³) non presero in considerazione il lavoro domestico, abbandonandolo alla libertà e all'arbitrio delle parti, e particolarmente dei datori di lavoro. Le altre legislazioni, però, non seguirono il sistema del silenzio quasi totale dei codici francese e italiano sul contratto di lavoro

1. V. R. SARTI, *Serva, Colf, Badante: per una storia delle lavoratrici domestiche dall'Unità ad oggi*, in *Colf d'Italia. 150 anni di lavoro domestico per raccontare l'Italia che cura*, Roma, ACLI, Colf, 2011, p. 1.

2. Il Codice Napoleonico o Code civil des Français fu promulgato, da Napoleone Bonaparte, il 21 marzo del 1804.

3. Il Codice Civile Italiano, detto anche Codice Pisanelli, dal nome dell'allora Ministro di grazia e giustizia G. PISANELLI, fu promulgato con r.d. del 25 giugno 1865.

domestico, sembrando manifestamente errato il non tener conto, in una legislazione, di un contratto che ha continua attuazione nella vita dei cittadini, e più opportuno, quindi, il determinare i diritti e gli obblighi dei contraenti. La Legge che meglio regolò il rapporto di lavoro domestico fu il Codice civile portoghese, dell'1 luglio 1867, che determinò in modo minuto, completo, esauriente, la disciplina del suddetto contratto, dedicandovi 21 articoli, dal 1370 al 1390. Il Codice civile spagnolo, del 24 luglio 1889, ed il Codice federale svizzero delle obbligazioni, del 14 giugno 1881, si ispirarono alle norme del Codice portoghese.

Il nuovo Codice civile italiano ha preso in considerazione il contratto di lavoro domestico, fissandone i principi fondamentali⁴. Esso rientra nei contratti di lavoro contemplati dall'art. 2239 c.c. che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa ed ai quali sono applicabili le norme generali disciplinanti il rapporto di lavoro subordinato, nei limiti della loro compatibilità con la specialità del rapporto. A questo contratto è dedicato il capo II del titolo IV del libro V del Lavoro, che contiene (artt. 2240-2246) una disciplina particolare di esso, integrata dagli usi più favorevoli al prestatore di lavoro, i quali possono regolare il rapporto sempre quando siano più favorevoli delle disposizioni di legge. Il largo rinvio agli usi testimonia la cautela con la quale il legislatore si è accostato al lavoro domestico, nell'intento di non turbare le relazioni tra soggetti di un rapporto che, svolgendosi nel "recinto della famiglia"⁵, avrebbe dovuto trovare il suo migliore assetto, più che sulla base di norme giuridiche, sulla base delle regole che in questo ambito si esprimono⁶.

Tale situazione di carenza normativa era accentuata dalla scelta di ritenere che al rapporto di lavoro domestico non si applicasse la disciplina dei contratti collettivi in considerazione della peculiare natura di esso, stante anche la correlata norma dell'art. 2068, 2° co. c.c. che sottraeva il rapporto domestico alla disciplina del contratto collettivo⁷. La *ratio* che ostava al riconoscimento dell'autonomia collettiva come fonte regolatrice della fattispecie si rinveniva nella personalità del legame che si instaurava fra datore di lavoro e lavoratore domestico. Di regola, quest'ultimo

4. Cfr. L. DE LITALA, *Contratti speciali di lavoro*, Torino 1958, p.44.

5. Sul punto v. Relazione al codice civile n. 921.

6. V. G. PELLETTIERI, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 49.

7. Cfr. R. BALZARINI, *Contratti speciali di lavoro*, in *Trattato di diritto del lavoro*, diretto da BORSI e PERGOLES, vol. II, Padova 1958, p. 401-402.

conviveva con la famiglia e tale convivenza generava atteggiamenti di protezione e di devota fedeltà, uno spirito di reciproca cooperazione, di mutua benevolenza da tempo scomparso nella fabbrica capitalistica, qualora vi fosse mai stato. Ora il legislatore fascista, portato a privilegiare le situazioni comunitarie, avvertì l'esigenza di difendere ad ogni costo tali valori da influenze esterne che avrebbero potuto inquinare i contenuti ed i caratteri intimi di questo rapporto, a fatica ricondotto nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato, pertanto, ritenne doveroso sottrarre la gestione di questa particolare relazione contrattuale all'intervento regolativo dell'iniziativa collettiva⁸. In verità, però, parte della dottrina sosteneva che la vera *ratio*, l'anima che aveva indotto il legislatore ad escludere il rapporto di lavoro domestico dal campo della regolamentazione collettiva non era stata l'anima "corporativa" che in fondo era moderna, figlia del XX secolo, attenta alle esigenze di una società di massa, ma l'altra anima, reazionaria e romantica, sospettosa dell'industrialismo e sensibile al richiamo delle antiche tradizioni, volta con nostalgia all'epoca in cui il *patronus* poteva dirsi *quasi pater* e tale era sentito dai suoi sottoposti⁹.

Il rapporto di lavoro domestico è quindi, anche nella sistematica del codice e nonostante l'apparente interesse che il legislatore dimostra, sostanzialmente governato dalle caratteristiche e dai mutamenti che investono la stessa dinamica sociale.

È in questo quadro che matura la necessità di una legislazione più ampia e più articolata che troverà espressione nella Legge n. 339 del 2 aprile 1958¹⁰.

2.2. La difficile relazione fra i due corpora normativi: il codice civile e la legislazione speciale

La nozione del lavoro domestico è nell'uso comune assai vasta, denominandosi comunemente lavoratori domestici tutti quei prestatori

8. Cfr. F. MANCINI, *Lavoro domestico e contrattazione collettiva*, in *Giur. Cost.*, 1968, p. 1612.

9. V. G. F. MANCINI, *Lavoro domestico e contrattazione collettiva*, in *Giur. Cost.*, 1968, p. 1613.

10. V. M. OFFEDDU, *Il lavoro domestico*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, vol. XV, t. 1, Torino, 1986, pp. 658-659.

di lavoro che svolgono la loro opera, in posizione subordinata, per il normale funzionamento e per la soddisfazione delle esigenze di vita di una convivenza. Questa nozione corrisponde all'etimologia stessa del nome che a questi lavoratori viene dato: domestici e cioè addetti ad una *domus*, e, pertanto, ai lavori che in una casa di abitazione devono essere svolti per la soddisfazione delle necessità materiali di vita di coloro che vi abitano, costituiscano questi una famiglia o altra convivenza.

Alla nozione del lavoro domestico secondo il linguaggio e l'uso comune fa riscontro la varietà delle nozioni accolte dalla legge¹¹.

Infatti, mentre in diverse norme il lavoro domestico è inteso in un'accezione più ristretta, come comprensivo delle sole prestazioni inerenti al normale funzionamento della vita familiare¹², in altre norme tale accezione è ampliata includendovi anche i servizi resi in favore di convivenze non di natura familiare, quali i convitti, i collegi e le caserme¹³. In altre disposizioni ancora, per lo più afferenti la disciplina previdenziale, il riferimento al lavoro domestico presenta contorni incerti, trovandosi in esse menzionati distintamente i "domestici" e le persone addette "ai servizi familiari", quasi ad identificare, in tal modo, due diverse sottocategorie, entrambe comprese nella più ampia categoria dei lavoratori domestici, ma tra loro differenziate in ragione della destinazione, familiare o non familiare, dell'attività lavorativa¹⁴.

Il codice civile, dal canto suo, nel dettare una prima e sommaria disciplina del rapporto di lavoro domestico, all'art. 2240 ha fornito di quest'ultimo un'indicazione del tutto generica, identificandolo come "il rapporto che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico"¹⁵.

L'originaria destinazione del rapporto a soddisfare le esigenze della famiglia parentale, particolarmente agiata, con un notevole numero di

11. V. M. PERSIANI, *Domestici*, op. cit., p. 826.

12. Sul punto si vedano, ad esempio l'art. 1 della L. 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale; l'art. 1, lett. a, della L. 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; l'art. 1 della L. 22 giugno 1939, n. 1239 e il R.D. 3 maggio 1940, n. 1225, relativi alla istituzione di una tessera sanitaria per i domestici; l'art. 25 della L. 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

13. V. Art. 1, n. 3 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, in materia di orario di lavoro e l'art. 3, lett. a, del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, sulla settimana lavorativa di quaranta ore.

14. V. Art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in tema di assicurazione contro la disoccupazione; art. 11, n. 5, della L. 29 aprile 1949, n. 264, sulla disciplina del collocamento.

15. V. G. PELLETTIERI, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 4 e 5.

membri che vi facevano riferimento, in abitazioni ampie e con abitudini di vita tendenzialmente statiche, ripetitive e prevalentemente svolgentesi tra le mura casalinghe, rendeva del tutto normale la coabitazione tra i beneficiati delle prestazioni di lavoro ed il dipendente, la cui permanenza all'interno della famiglia stessa spesso aveva inizio in giovane età, come nel caso delle ragazze delle classi subalterne escluse sia dai processi formativi che da possibilità di lavoro esterno¹⁶. Tale concezione individuava nel carattere di benevolenza dei rapporti tra prestatore e datore di lavoro la nota peculiare del rapporto di lavoro domestico: che giustificava, da un lato l'attenuarsi del vincolo della subordinazione a causa dell'immediatezza delle relazioni personali tra i soggetti del rapporto medesimo e, dall'altro lato, la diffidenza verso qualsiasi regolamentazione legislativa ritenuta incompatibile con il particolare clima nel quale la prestazione lavorativa veniva resa¹⁷. Da qui la tendenziale esclusione del lavoro domestico dalle provvidenze istituite dal legislatore a tutela del lavoro subordinato, la ristretta applicazione di talune forme previdenziali, la stessa limitatezza della disciplina dettata dal codice civile agli artt. 2240 e seguenti, insomma il substrato di tutta quella normativa che la giurisprudenza non ha mancato di cogliere ed utilizzare per delimitare la nozione del lavoro domestico alla prestazione esplicata nell'ambito e per le esigenze di una convivenza familiare, soggetta alle regole morali e alle relazioni sentimentali che in questa si esprimono¹⁸.

I mutamenti intervenuti nella struttura della famiglia, nei suoi modi di organizzazione, nei ruoli dei suoi singoli componenti, se da un lato hanno reso necessario un aiuto esterno per la vita familiare e le sue necessità a strati sempre più ampi di popolazione, dall'altro lato hanno modificato il ruolo stesso del lavoro domestico¹⁹. Si è così dato ingresso nettamente prevalente a rapporti non esclusivi, caratterizzati da un impegno lavorativo temporalmente delimitato nell'arco della giornata o

16. Cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 4.

17. V. G. PELLETTIERI, *I lavoratori addetti ai servizi domestici (Rapporto di lavoro e sicurezza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, App. IV, Torino, 1983, p. 572.

18. Del resto, nella relazione ministeriale al codice civile è chiaramente precisato (p. 921) che: *il lavoro domestico si svolge nel recinto della famiglia e quindi è soggetto all'influsso di fattori morali e sentimentali*.

19. V. M. OFFEDDU, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 656.

della settimana, il c.d. lavoro ad ore, spesso in vista dell'esecuzione di compiti ben precisi e comunque senza necessità di coabitazione²⁰.

Questa evoluzione dell'organizzazione familiare e, più in generale dei rapporti sociali, ha depurato il dibattito sulla specialità del rapporto di lavoro domestico dalle considerazioni che vedevano tale specialità fondata sulla particolare benevolenza che contraddistinguerebbe questo rapporto e sull'esistenza della convivenza come una delle caratteristiche peculiari e distintive dello stesso. Meno ideologicamente e con più rigore, si è dunque affermato che la *ratio* della specialità del rapporto deve rinvenirsi nella particolare intensità del contatto sociale tra il lavoratore subordinato, da un lato, e il datore di lavoro e i suoi conviventi, dall'altro, e correlativamente l'elemento della fattispecie che dà ingresso alla normativa speciale deve essere individuato nella qualificazione come "domestici" dei servizi ai quali il lavoratore è obbligato²¹. In altre parole, l'elemento qualificante della fattispecie deve essere individuato non nell'oggetto della prestazione, ma nella funzionalizzazione della prestazione stessa alla *domus* del datore di lavoro e cioè alle esigenze di vita sua e della sua famiglia²².

In tal senso, determinante è stata la legge n. 339 del 1958 che ha segnato il definitivo tramonto della concezione, prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza formatesi sotto l'impero delle sole norme del codice civile che, muovendo appunto da un dato di fatto allora ricorrente costituito dalla coabitazione del prestatore di lavoro con il nucleo familiare del datore di lavoro, individuava nella *benevolentiam* il tratto distintivo del lavoro domestico²³.

In passato la correlazione tra i due *corpora* normativi è stata oggetto di divergenti interpretazioni discutendosi della attitudine di quello temporalmente posteriore a determinare l'integrale disapplicazione del precedente.

La enucleazione legale "della prestazione d'opera continuativa e prevalente, di almeno quattro ore giornaliere, presso lo stesso datore

20. Cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, op. cit., p. 6.

21. V. M. MC BRITTON, *Lavoro domestico*, in *Digesto*, IV edizione, disc. Priv., sez. comm., vol. VIII, t. 1°, Torino, 1992, p. 225-226.

22. Cfr. L. DE LITALA, *Domestici (contratto di lavoro e previdenza sociale)*, in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1960, p. 173.

23. G. PELLETTIERI, *I lavoratori addetti ai servizi domestici*, op. cit., pag. 572.